


4.2 Il Regio Tratturo Pescasseroli - Candela

Nell'area interessata dall'impianto è presente anche un bene sottoposto a vincolo archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/04: si tratta del **Regio Tratturo Pescasseroli - Candela**, che delimita ad Ovest il territorio comunale di Circello e ne rappresenta il confine con i comuni di S. Croce del Sannio e Morcone.



Il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela è il terzo tratturo, per ordine di lunghezza, dell'Italia Meridionale: si tratta di una grande strada verde che ha tratturelli di dimensioni minori come svincoli per il collegamento con centri abitati limitrofi.

È lungo complessivamente 211 chilometri e largo 55,55 metri (30 passi napoletani; un passo = 185,2 cm); il tracciato alterna vallate e altopiani, con deviazioni nette alla ricerca del percorso più breve.

È delimitato da 1.546 termini lapidei di confine con i privati (numerati progressivamente a partire da Pescasseroli, con i numeri dispari a sinistra e i pari a destra) e, a tratti, da muretti a secco e siepi.

I cippi lapidei, che contraddistinguevano i tratturi dall'epoca aragonese in poi, si trovavano ai margini della pista o nella parte centrale e non solo servivano ad identificare i tracciati del tratturo, ma assicuravano ai pastori privilegi e protezione durante la transumanza.

La Dogana di Foggia, infatti, assolveva ai suoi fini istituzionali di gestione dell'area interessata dalla transumanza, attraverso l'opera dei *regi compassatori* che verificavano i confini e reintegravano al fisco le superfici abusivamente occupate.

I documenti grafici riguardanti le reintegre che si eseguirono dal XVI secolo in poi, sono dei veri e propri capolavori di disegno del tratturo, conservati nel Museo del territorio di Foggia.

La prima descrizione del tratturo Pescasseroli-Candela risale al 1778, ad opera di Nicola Conte e Vincenzo Magnaccia ed è presumibile che, in questo tratturo, i cippi RT compaiano a partire da questa epoca.

Il tracciato non è stato coltivato da millenni perciò ospita una flora particolare, dalle orchidee selvatiche ai funghi "cardarelli", dalla "berretta di prete" - i cui frutti venivano usati dai pastori contro le pulci - alla rosa canina, dalle erbe aromatiche ai giunchi, utilizzati per realizzare le fascere per formaggio e ricotta.

Il Tratturo attraversa 4 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia), 6 Province (L'Aquila, Isernia, Campobasso, Benevento, Avellino, Foggia), 39 Comuni (ambienti tra i più disparati, alternando altopiani con incantevoli panorami a vallate ricche di sorgenti).

Lungo il tracciato si incontrano edifici e manufatti che nei secoli hanno rappresentato punti nodali del commercio e della sosta; tra questi notevole importanza hanno rivestito le taverne e le masserie. Esse sono costruzioni in muratura mista, con più vani e locali attrezzati per la sosta delle greggi e degli addetti. Sono localizzate in punti particolari come zone di valico, attraversamento di fiumi, incrocio tra tratturi o tra tratturi e tratturelli, spazi areali tra il paese e il trattuto.

Il Regio Tratturo è sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai Beni Archeologici.

Il tratto campano non è interessato da specifiche leggi di tutela, a parte la **L.R. 11/1996, Allegato D "Gestione del demanio armentizio"**, in cui all'**art. 4 - Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi**, comma 5, si riporta *"Per i suoli demaniali armentizi vincolati dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, all'istanza deve essere allegata anche l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze ai beni ambientali e archeologica."*

Tuttavia, sia la Regione Molise che la Regione Puglia hanno legiferato in maniera più efficace per quanto concerne la tutela dei tratturi.

La Legge Regionale 11 Aprile 1997, n. 9 del Molise recita:

- 1. I tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utili all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato "Parco dei tratturi del Molise".*
- 2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.*
- 3. La Giunta Regionale provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali costituenti il "Parco dei tratturi del Molise", così come sopra definito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.*

La Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 della Puglia recita:

- 1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca".*
 - 2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio sono attribuite ai Comuni e alla Regione.*
- [...]
- 1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 costituiscono il "Parco dei tratturi di Puglia" (Parco), il cui ufficio ha sede in Foggia.*
 - 2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.*
 - 3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui all'articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.*

4. Le costruzioni che, a seguito dell'approvazione del Quadro di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Nella relazione di progetto si legge:

Per la localizzazione del parco eolico sarà considerata una fascia di rispetto dal Tratturo di 200 m, come prescritto dal vigente P.R.G. del comune di Circello.

Pur essendo specificato che nel progetto si è mantenuta una fascia di rispetto dal tratturo di almeno 200 m, questo non sempre avviene.

Si riporta a tal proposito una ortofoto in cui sono indicati il tracciato del Regio Tratturo e quello del cavidotto, secondo il progetto della società COGEIN.



È evidente come, nell'area antistante gli aerogeneratori AE12 e AE13, il cavidotto non solo non rispetti le distanze così come dichiarato nella relazione di progetto, **ma addirittura attraversi nettamente il Regio Tratturo e per un tratto di circa 252 metri.**

Si riporta di seguito una ortofoto di maggior dettaglio, in cui oltre al tratturo è evidenziata anche la fascia di rispetto di 200 m ad ambo i lati del tratturo stesso.



Come emerge dall'immagine, il tratturo è attraversato per circa 252 m dal cavidotto, il quale si sovrappone per circa 690 m al tratturo stesso e alla fascia di rispetto.

Si ritiene opportuno puntualizzare che il Comune di Circello, precisamente alla località Steppara, è stato interessato da *"un progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica"*, proposto dalla Società Investimenti e Sviluppo Srl.

Detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21/05/2015, aveva espresso parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale.

Anche il **Decreto Dirigenziale n. 281 del 11/12/2015**, pubblicato sul B.U.R.C. n.77 del 21 Dicembre 2015, aveva confermato:

parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 21/05/2015, per il progetto "Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e della complementare linea elettrica" da realizzarsi nel Comune di Circello (BN) alla località Steppara, proposto dalla Soc.

Investimenti & Sviluppo srl, con sede in Napoli al Centro Direzionale, Is. G1, per le seguenti motivazioni: [...]

1.2 la valutazione dell'impatto visivo non è stata condotta secondo quanto prescritto al punto 3.1 dell'Allegato 4 del D.M. 10.09.2010;

[...]

1.12 sul territorio del Comune di Circello si rileva la presenza del Regio Tratturo che, per tutta la sua lunghezza e larghezza, è vincolato archeologicamente. Il predetto Comune, nel suo PRG, ha imposto quale fascia di rispetto da esso una distanza di 200 mt. Tra gli elaborati progettuali manca l'indicazione della distanza degli aerogeneratori dal Regio Tratturo e dell'eventuale attraversamento di questo da parte del cavidotto.

Viste le motivazioni del diniego, anche in questo caso due situazioni analoghe sono state trattate in maniera completamente differente, in quanto per la società Investimenti & Sviluppo Srl c'è stato il diniego dell'autorizzazione unica, mentre per COGEIN Srl no.

4.3 Area archeologica di Sepino

Sepino è un centro di pianura, situato ai piedi del Matese e aperto sulla valle del Tammaro. Il nome deriva probabilmente da saepire = "recintare" ad indicare l'antico stazzo recintato connesso all'allevamento transumante, attività continuata poi nel forum pecuarium.

La città romana è preceduta da un centro fortificato di epoca sannitica che sorge sulla montagna retrostante, detta di "Terravecchia", espugnato dai romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica, ed in seguito a ciò abbandonato dalla popolazione che si sposta appunto a valle. Sceglie un luogo che è punto di incontro di due assi stradali che diventano il decumano e il cardo massimi della città: il tratturo Pescasseroli-Candela e quello trasversale che scende dal Matese e prosegue verso le colline della piana del Tammaro. Il centro ha una sua prima organizzazione nel II secolo a.C. e la massima fioritura in età augustea, quando vengono costruiti o restaurati i più importanti edifici della città (dal foro alla basilica, dal macellum alle terme). L'impianto urbano si mantiene vitale almeno fino al IV-V secolo d.C., quando si registra un nuovo fermento edilizio, probabilmente a seguito del terremoto del 346 d.C. che colpì il Sannio e la Campania. A questo periodo segue una forte crisi economica e demografica, aggravata dalle devastazioni della guerra greco-gotica (535-553 d.C.) riflessa nell'abbandono e crollo degli edifici più importanti del centro,

nel restringimento dell'area abitata, nell'interramento del basolato del foro e nell'uso sepolcrale di alcune aree ai suoi margini.

Nel 667 d.C. si ha la cessione di tutta la piana ad una colonia di Bulgari da parte dei duchi longobardi di Benevento e la ripresa dell'agricoltura per opera dei benedettini del monastero di S. Sofia di Benevento. La ripresa dura fino alla metà del IX secolo d.C. quando il territorio è minacciato dalle scorrerie dei Saraceni e la popolazione si sposta sulle cime che circondano la piana, alla ricerca di luoghi più sicuri, determinando la successiva nascita dei castelli. La popolazione della Sepino romana si sposta così nel Castellum Sepini, l'attuale Sepino, posto in montagna, in un luogo più sicuro e difendibile. La situazione rimane immutata fino all'arrivo dei Normanni, nella prima metà del XI secolo d.C., quando il territorio di Sepino, insieme a quello di Campobasso, diviene una delle baronie della Contea di Molise.

Poiché l'intero territorio del comune di Sepino è sottoposto a vincolo paesaggistico con D.M. del 09/05/1975, in quanto presenti numerose testimonianze ed aree di interesse archeologico che risultano contermini al parco eolico da realizzarsi nel comune di Circello (BN), la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise ha presentato al Servizio per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, con **Prot. n. 814 Classif. 34.19.04/164.1 del 03 marzo 2014**, la seguente richiesta:

rilevato che

- tutte le aree tutelate ricadono all'interno dell'area contermini al parco eolico così come definito dal paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010 e che pertanto questa Direzione, e gli uffici da essa dipendente, hanno titolo a partecipare alla conferenza di servizi per valutare l'incidenza dell'impianto eolico di cui all'oggetto con il contesto tutelato ricadente in territorio molisano;

si chiede

a codesto Servizio per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, nell'ordine:

- 1) di rinviare la conferenza dei servizi indetta per il giorno 03.03.2014 in quanto indetta in assenza di ogni convocazione per lo scrivente Ufficio e per le strutture da esso dipendenti, in violazione difformità al dettato normativo del D.M. 10.09.2010;*
- 2) di convocare questa Direzione regionale alla prossima riunione della Conferenza dei servizi in questione, previo concordamento del relativo calendario come espressamente previsto dall'art. 14-ter, comma 2, ultimo periodo, della L. 241/1990;*

- 3) di inviare a questa Direzione gli esiti della Valutazione di Impatto ambientale per il progetto in questione;
- 4) di inviare il progetto completo dell'impianto eolico di che trattasi al fine di poter formulare il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004.

Le richieste della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise sono legittime in quanto, nel D.M. 10 settembre 2010 - "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", Parte III, **punto 14.9 c)** si riporta:

In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

[...]

c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto: si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziali di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei paragrafi predetti, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto.

Come richiamato nel precedente punto 14.9, il **punto 3.1** analizza l'inserimento dell'opera nel paesaggio. Nello specifico, alla **lettera b)** del suddetto punto, si legge:

L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: [...]

b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture.

Al **punto 3.2** dell'Allegato 4 si segnalano le possibili misure di mitigazione.

La su citata **lettera e)** recita:


e) si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136,

comma 1, lettera d, del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore.


Dunque, in base alle prescrizioni dei punti 3.1 b) e 3.2 e), la distanza in linea d'aria dalle zone sottoposte a vincolo dovrà essere non inferiore a 7500 m, misura ottenuta dall'altezza dell'aerogeneratore (150 m) per il coefficiente indicato (50), ossia $150 \times 50 = 7500 \text{ m} = 7.50 \text{ Km}$.

Si riportano di seguito ortofoto in scala con le misure in Km delle distanze degli aerogeneratori dal Comune di Sepino.

Per gli aerogeneratori AE3, AE12 e AE13, la distanza dovrà essere non inferiore a 7000 m, in quanto le turbine in questione avranno altezza di 140 m.







Come è evidente graficamente, ben 11 **aerogeneratori** localizzati lungo il confine comunale Circello/Santa Croce del Sannio **hanno distanza dal comune di Sepino inferiore a 7.50 Km** (7.00 Km nel caso dell'aerogeneratori AE3), mentre gli aerogeneratori AE12, AE13, AE14, AE15 e AE16 rispettano le distanze minime consentite.

Tali distanze sono calcolate dal confine in quanto l'intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico con D.M. del 09.05.1975 ed è compreso, **per intero**, nel Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 3, come già accennato in precedenza.

Inoltre si precisa che agli 11 aerogeneratori che non rispettano le distanze dal Comune di Sepino appartengono anche i **tre aerogeneratori**, denominati in progetto **AE01 - AE02 - AE03**, già **ricadenti in area S.I.C.**

Queste problematiche, in data 29/02/2016, sono state evidenziate da Associazioni/Comitati dei comuni interessati dall'intervento, che hanno presentato istanza di sospensione dei lavori agli enti preposti alla tutela del patrimonio archeologico e culturale, con le seguenti premesse:

- che in data 02/05/2012 con decreto dirigenziale n.256 è stata rilasciata l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto eolico della potenza complessiva di 48 MW alla società Cogein srl nel Comune di Circello alle C.de Piana Barone e Costa Pagliara;

- che sono in corso e in via di ultimazione le procedure di esproprio delle aree destinate alla localizzazione degli aerogeneratori e relativi cavidotti e strade di servizio;

- che dalla verifica dell'autorizzazione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 256/2012 si è appurato che:

1. la Direzione Regionale per i Beni Culturali della Campania, con nota acquisita agli atti della CDS del 20/07/2012, dichiarava la propria non competenza ad esprimersi in quanto le aree non sono soggette a vincoli ex D. Lgs. 42/04;

2. la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, con nota acquisita agli atti della CDS del 15/06/2012, esprimeva parere favorevole con prescrizione;

3. la Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Province di Caserta e Benevento, con nota acquisita agli atti della CDS del 15/06/2012, comunicava che l'area interessata dall'impianto non è gravata da vincoli ex art. 142 del D. Lgs. 42/2004;

- che, contrariamente a quanto affermato dagli Enti suddetti, nelle aree interessate dall'impianto eolico progettato dalla Cogein è presente il Regio Tratturo Pescasseroli - Candela che si sviluppa nella provincia di Benevento per 40 Km, attraversando i comuni di Santa Croce del Sannio, Circello e Morcone;

- che il Regio Tratturo, soggetto alla tutela di cui al D. Lgs. n. 42/04 quale bene culturale e paesaggistico, è direttamente interessato dalle opere dell'impianto Cogein;

- che sul Regio Tratturo sono infatti previsti lavori di allargamento della viabilità interpodereale esistente nel tratto compreso tra le particelle 405 e 10 del foglio 13 del Comune di Circello e la fronteggiante particella 305 del foglio 8 nonché dai lavori di interrimento del cavidotto a servizio dell'impianto eolico, come risulta dall'elaborato n.13 "Relazione Tecnica Descrittiva della viabilità del campo eolico e delle piazzole", dove si legge che : "I cavidotti interrati, di collegamento tra le varie piazzole e la sottostazione elettrica, verranno realizzati essenzialmente lungo l'anzidetta viabilità";

- che si è constatato che negli elaborati, come ad esempio nella "tav. 11A Planimetria strade di progetto rev.2_2010", nella "tav. 11.1 Interferenze con il demanio idrico rev.2 10_2010", la "tav.17 Planimetria generale dell'impianto e delle opere connesse con indicazione del sistema viario utilizzato rev. 4 10_2010" e la "tav. 10-9 Planimetria catastale impianto eolico rev. 4 10_2010" non individuano il tracciato del Regio Tratturo, che al contrario è ben individuato nella cartografia catastale e IGM;

- che ciò ha ingenerato confusione per la mancata individuazione degli impianti e le interferenze tra gli impianti e il bene tutelato;

che è di fatto mancata da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici qualsiasi valutazione del bene esistente sui luoghi interessati dall'impianto Cogein e conseguentemente la valutazione della compatibilità dell'attività autorizzanda rispetto ai vincoli;

- che inoltre sia le Linee Guida di cui alla delibera regionale n. 500/2009 che il D.M. 10/09/2010 impongono distanze minime in linea d'aria dai beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/04;*
- che la maggior parte degli AE dell'impianto COGEIN non rispettano le suddette distanze minime per la tutela del Regio Tratturo;*

- che inoltre la realizzazione del cavidotto costituisce evidente cambio di destinazione d'uso;*
- che pertanto quanto sostenuto dagli enti competenti non corrisponde alla situazione reale dei luoghi e comporta il grave danneggiamento della storica struttura e la mancata tutela dell'interesse paesaggistico del bene tutelato dalle norme vigenti.*

6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto espresso nella presente relazione, risulta evidente che dal progetto ad opera della società COGEIN Srl emergono diverse problematiche, comuni ad altri progetti, che hanno determinato decisioni finali completamente opposte.

Bisaccia, li 27.04.2016

Il Tecnico
Ing. Davide Giuseppe TRIVELLI